



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

COPIA

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Determinazione n. 157 del 22-08-2018

OGGETTO	OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO EX ART. 17 COMMA 1, LETT. D) DEL D.LGS. 50/2016 ALL'AVV.TO SILVIA MORESCANTI NEL PROCEDIMENTO PENDENTE INNANZI AL TAR DEL LAZIO ROMA SEZ. II NUMERO 9232/2018 RGC CIG: ZD324B1328
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO

- che il giorno 24 agosto 2016 i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi, sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture , a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;
- che a seguito degli eventi calamitosi descritti è sorta la necessità di approntare misure emergenziali di supporto alla popolazione terremotata;
- che a tale scopo, dando esecuzione al disposto della OCDPC 388/2016 il Comune di Accumoli procedeva alla attribuzione in favore della popolazione asseritamente dimorante sul territorio del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.), beneficio idoneo a consentire ai soggetti dimoranti abitualmente, continuativamente e principalmente che fossero rimasti privi di abitazione dichiarata inagibile, il reperimento di una alloggio;
- che a tal uopo, il Sig. S.C. presentava dichiarazione ex art. 46 dpr 445/2000 con la quale, attestato il possesso dei requisiti idonei a consentire l'attribuzione del beneficio del C.A.S., otteneva de plano l'erogazione periodica del beneficio da parte del Comune di Accumoli;
- che a seguito dell'apertura del procedimento di controllo il soggetto sopra indicato diveniva destinatario di determinazione di Area Amministrativa n. 68/2018 di annullamento dell'attribuzione del C.A.S.;
- che con ricorso notificato il 19 Luglio 2018, il sig. S.C. ricorreva contro il Comune di Accumoli innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio instaurando il giudizio

n. 9232 del 2018, chiedendo che venisse dichiarata la nullità/annullamento inefficacia e/o assenza di effetti della determinazione di annullamento.

VISTI

- il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Giunta Municipale n. 76 del 22 agosto 2018 con la quale l'organo comunale, valutate le proprie ragioni, statuiva la necessità per l'Ente di costituirsi e difendersi in giudizio avverso le domande del suindicato istante e mandava all'area I Amministrativa per la gestione delle procedure volte alla individuazione del difensore a cui affidare l'incarico di costituzione nel giudizio pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio;
- l'articolo 17, comma 1 lett. D) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 - c.d. Nuovo Codice degli Appalti - che stabilisce: " *Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*
- il D.Lgs 50/2016, che all'art. 4 dispone: "l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";
- l'art. 36 comma 2, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita: "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

- la l. 136/2010 e ss.mm.ii. in punto di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli artt. 107, 191 e 192 D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- l’OCDPC 388 del 6 settembre 2016;
- il Decreto di Emergenza n. 1 del 27/08/2016 con il quale veniva istituito il C.O.C.;
- le ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile relative alla gestione dell'emergenza;
- il decreto sindacale n. 1 del 2 gennaio 2018 di nomina della Dott.ssa Sara Giampietri quale Responsabile dell’Area I del Comune di Accumoli;

CONSIDERATO

- che per il combinato disposto delle richiamate norme del Codice degli Appalti pubblici l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso deve essere effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario ed impone una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, rotazione e pubblicità;
- che il Comune di Accumoli non è dotato di un elenco di avvocati in cui individuare, nel rispetto delle norme richiamate, il nominativo di un professionista a cui affidare l'incarico di difesa in giudizio;
- che l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 prescrivono l'adozione preventiva di atto amministrativo a contrattare che determini, prima della stipula del contratto, il fine che si vuole perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni giustificatrici;

RILEVATO

- che appare necessario, in aderenza alle direttive dell'organo esecutivo dell'Ente, procedere alla più rapida costituzione in giudizio avverso il ricorso proposto dall’istante sopra menzionato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per la difesa delle ragioni dell'Amministrazione;
- che il contratto ha ad oggetto l’affidamento dell’incarico ad un legale per la costituzione e difesa in giudizio del Comune di Accumoli nel procedimento sopra indicato;
- che il contratto sarà stipulato con il professionista prescelto in forma di scrittura privata con sottoscrizione del disciplinare di incarico;
- che il fine perseguito con l'affidamento del servizio legale in oggetto consiste nella difesa delle ragioni fondanti il provvedimento dirigenziale n. 68/2018;
- che la Giunta comunale, nella deliberazione n. 76/2018 ha espressamente richiesto che il Responsabile incaricato della individuazione del patrocinatore avvenisse ricercando un avvocato esperto in materia;

- che stante le indicazioni pervenute dall'organo politico, a seguito di un'indagine telefonica attraverso la quale sono stati contattati diversi professionisti ritenuti in grado di poter prestare un'adeguata difesa nel giudizio scaturente dal sopraccitato ricorso, la scelta dell'incaricato avveniva sulla base delle informazioni raccolte;

DATO ATTO

- che tra i diversi professionisti contattati quello risultato maggiormente compatibile con le indicazioni fornite dalla Giunta Municipale, sia in punto di esperienza professionale nel settore richiesto e sia in termini di costo, è risultato quello dell'Avv. Silvia Morescanti, esperto in diritto civile ed amministrativo dichiaratasi disponibile ad assumere l'incarico per un onorario di € 1700,00 oltre c.p.a. (4%) e iva al 22% per il giudizio innanzi al T.A.R. Lazio, numero 9232 del 2018 rg II Sezione, udienza del 12 settembre 2018, scaturente dal ricorso notificato al Comune di Accumoli in data 19 Luglio 2018, prot. n. 6399/2018 ed allegato alla presente determinazione (doc. 1);
- che la somma richiesta dall'Avv. Silvia Morescanti per assumere la difesa del Comune di Accumoli nel giudizio di cui sopra appare coerente con i parametri del D.M. 55/2014 e prossima ai minimi statuiti per il valore di riferimento;
- che il CIG acquisito per l'affidamento del servizio in questione è il numero ZD324B1328

Tanto premesso

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/90;
2. DI CONFERIRE alle condizioni economiche pattuite con il Professionista ed in premessa esplicitate l'incarico di patrocinio legale consistente nella costituzione e difesa in giudizio nel procedimento pendente innanzi al T.A.R. Lazio, , numero 9232 del 2018 rg II Sezione, udienza del 12 settembre 2018, come sopra individuato e specificato, all'Avv. Silvia Morescanti con studio in Roma alla Via del Fontanile Arenato n. 145;
3. DI IMPEGNARE in favore dell'affidatario l'importo complessivo di € 1700,00 oltre iva e cpa come per legge imputandolo al titolo 1 capitolo 330/2 esercizio 2018 del bilancio 2018-2020;
4. Di approvare lo schema di contratto con il professionista allegato alla presente;
5. DI DARE ATTO che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
6. DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione – da parte del responsabile dell'area economico-finanziaria - del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

7. Che avverso il presente provvedimento è esperibile RICORSO al Tar del Lazio entro il termine di giorni 60 dal ricevimento o innanzi al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo dies a quo.

Accumoli, lì 22.08.2018

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì, 23-08-2018

Il Responsabile dell'area contabile

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data _____ per 15 giorni consecutivi.

N. _____ del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri